

Il decreto legislativo razionalizza e riordina l'imposta cambiando meccanismo di calcolo

Registro con autoliquidazione

Il trasferimento di azienda con imposta allo 0,50%

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Autoliquidazione generalizzata (con alcune residuali eccezioni) per l'imposta di registro. Razionalizzazione delle regole di imposizione per trasferimenti azienda, atti di divisione, rendite vitalizie, trasferimento diritti edificatorie e semplificazione per la tassazione dei contratti preliminari. Questi sono – in sintesi – i principali aspetti che attengono alle modifiche in tema di imposta di registro prospettate in un decreto di futura emanazione per l'attuazione della delega fiscale.

La delega fiscale. L'art. 10 della l. n. 111/2023 prevede una razionalizzazione della disciplina dell'imposta di registro (unitamente ad altre tasse e imposte indirette differenti dall'Iva, tra cui le imposte di successione e donazione), e l'introduzione di un generale sistema di autoliquidazione (tenendo ovviamente conto delle specificità applicative delle specifiche imposte indirette). In questi giorni, è stata resa nota una bozza di decreto delegato che, in attuazione di quanto sopra scritto – e con

specifico riferimento all'imposta di registro – apporta alcune rilevanti modifiche che avranno un sicuro impatto sui contribuenti e sugli operatori professionali.

La razionalizzazione. Per ciò che concerne l'attuazione del principio di razionalizzazione di taluni aspetti dell'imposta di registro, si rileva una prima modifica che attiene agli atti di trasferimento di azienda e all'applicazione delle differenti aliquote di imposta di registro per diverse tipologie di beni: queste troveranno applicazione alla sola condizione che in atto (o in almeno uno degli allegati allo stesso) vi sia una ripartizione del corrispettivo tra le diverse categorie di beni; tale ripartizione potrà altresì essere effettuata su invito dell'ufficio in sede di accertamento. Sempre con riguardo al trasferimento d'azienda, viene poi evidenziato che per i crediti aziendali inclusi nel coacervo di beni aziendali trasferiti, trova specifica applicazione l'imposta dello 0,5%.

Divisioni, rendite e usufrutti. Questi sono altri aspet-

ti che verranno incisi dalla razionalizzazione in questione. Con riferimento alla divisione ereditaria viene stabilito che per definire la massa comune si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal de cuius ai soggetti tenuti alla collazione, mentre l'imposta di registro si applicherà sulla porzione i beni effettivamente

sione e donazione).

Dritti edificatori. I contratti che trasferiscono diritti edificatori saranno inquadrati – ai fini dell'imposta di registro – tra quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, a prescindere dalla denominazione dagli stessi assunta, e troverà dunque applicazione l'aliquota del 3%.

Contratti preliminari. Per tale fattispecie, vi sarà una semplificazione rilevante, derivante dall'eliminazione della differenziazione di aliquota attualmente applicabile per la registrazione in caso di contratti preliminari che prevedano la caparra confirmatoria (0,5%) piuttosto che un acconto (3%):

Per i contratti preliminari si prevede l'eliminazione di aliquota in caso che prevedano la caparra confirmatoria (0,5%) piuttosto che un acconto (3%): troverà applicazione sempre un'aliquota dello 0,5%

assegnati in successione. Inoltre, al fine di stabilizzare le modifiche ai valori per rendite e usufrutti conseguenti all'oscillazione del saggio legale di interesse, viene previsto che in caso di tassi particolarmente bassi, debba essere assunto un saggio legale non inferiore al 2,5% (previsione analoga a quella che verrà introdotta per imposte di succes-

per superare le questioni – talvolta controverse – derivanti dalla qualificazione delle somme previste nei contratti preliminari, troverà applicazione sempre un'aliquota dello 0,5%.

Autoliquidazione. L'aspetto di maggior novità consiste però nella pressoché generalizzata introduzione del principio di autoliquidazio-

ne anche per l'imposta di registro. Resteranno escluse da esso alcune limitate fattispecie (atti giudiziari e quelli per i quali è prevista la registrazione a debito). Ciò comporterà che il contribuente, prima di procedere alla registrazione di un atto dovrà autoliquidare e versare l'importo così calcolato dell'imposta di registro e ciò varrà anche per la denuncia di eventi successivi alla registrazione: in conseguenza di ciò, verrà eliminata la procedura di differimento d'ufficio della liquidazione di cui all'art. 16 co. 2 d.p.r. n. 131/86. Da ciò discende una revisione della procedura di controllo (da parte dell'ufficio) di quanto autoliquidato, mentre ulteriori modifiche di allineamento vengono poi apportate all'art. 42 tur in materia di definizione dei concetti di imposta principale, suppletiva e complementare.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Calcolo dell'imposta di successione direttamente nella dichiarazione Versamento a cura del contribuente entro 90 giorni dalla presentazione

DI GIULIANO MANDOLESI

Calcolo dell'imposta di successione direttamente nella dichiarazione e versamento a cura del contribuente.

L'imposta non verrà più richiesta dall'agenzia delle entrate ma verrà direttamente autoliquidata dai contribuenti in fase di predisposizione della dichiarazione di successione (solo telematica) con pagamento che dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa (anche in modalità dilazionata).

Possibilità di dilazione direttamente in dichiarazione di successione con 20% dell'imposta da pagare subito ed residuo in due anni (8 rate trimestrali) per importi fino a 20 mila euro e in tre anni (12 rate trimestrali) se il restante è superiore a tale cifra.

Medesimo termine di pagamento, che resta immutato rispetto alla disciplina originaria, è fissato per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali, bolli compresi, in caso di presenza di immobili o diritti reali immobiliari nella dichiarazione.

All'agenzia delle entrate due anni di tempo dalla presentazione della dichiarazione di successione per effettuare i controlli, anche in maniera automatizzata, ed inviare ai contribuenti eventuali avvisi di liquidazione con le maggiori imposte rilevate.

Dal punto di vista operativo, la di-

chiarazione inoltre viene alleggerita e semplificata solo relativamente agli allegati essendo eliminato l'obbligo di presentare gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili.

Queste sono le principali novità legate alla liquidazione dell'imposta di successione contenute nella bozza di decreto legislativo per riforma delle imposte di successione, donazione, registro, bollo e una serie di collegate imposte e tributi minori approvata ieri dal consiglio dei ministri.

La riforma del sistema di liquidazione. Con l'articolo 1 del decreto legislativo in commento il legislatore mette mano

agli articoli da 27 a 42 del dlgs 346/1990 (il testo unico disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) stabilendo di fatto un nuovo principio ovvero che saranno direttamente i contribuenti a liquidare e versare l'imposta di successione eventualmente dovuta senza attendere l'invio del relativo avviso da parte dell'ufficio dell'agenzia delle entrate.

Di fatto quindi vengono anche ridefi-

nite le imposte legate alle successione stabilendo che quella "principale" diventa quella calcolata dal contribuente o quella corretta dall'agenzia in sede di controllo dell'autoliquidazione, quella "complementare" è invece l'imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall'ufficio in base ad accertamenti d'ufficio o di rettifica e sancendo di conseguenza l'eliminazione dell'imposta suppletiva ovvero quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.

Ai sensi del ridisegnato articolo 37 il pagamento dell'imposta autoliquidata in fase di predisposizione della dichiarazione di successione deve essere eseguito dal contribuente entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiara-

zione stessa mentre il versamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione (con gli interessi) e quello dell'imposta complementare devono essere effettuati entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Resta la possibilità di pagare il dovuto in forma dilazionata anche con il nuovo procedimento di autoliquidazione corrispondendo il 20% del dovuto en-

L'agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controllerà la regolarità dell'autoliquidazione e dei versamenti

© Riproduzione riservata